

## Scheda 1 – PERMESSI, CONTRATTO DI LAVORO, FERIE

Dal 1 giugno 2002 sono entrati in vigore gli “Accordi Bilaterali Svizzera - UE”, che riguardano:

- libera circolazione delle persone;
- trasporti terrestri;
- trasporto aereo;
- ricerca;
- commercio di prodotti agricoli;
- appalti pubblici;
- ostacoli tecnici al commercio.

L'accordo sulla libera circolazione delle persone ha introdotto nuove ed importanti disposizioni che riguardano il diritto di entrare, soggiornare e svolgere attività lavorativa in Svizzera.

Dal 2007 è stato abolito l'obbligo di residenza nella fascia di confine (20 Km), in precedenza necessario per ottenere il Permesso G per lavorare in Svizzera come frontaliero. Oggi qualunque cittadino italiano, con residenza in qualsiasi regione del territorio italiano può ottenere il permesso come frontaliero. Il frontaliero ha l'obbligo di fare rientro in Italia alla propria residenza ogni giorno, oppure 1 volta la settimana.

Oltre al permesso G (frontalieri) esistono i permessi B (dimora) C (domicilio) L (contratti a tempo determinato).

### Permessi per frontalieri

- I frontalieri in possesso di un contratto di lavoro di durata compresa fra tre mesi e meno di un anno otterranno un permesso la cui durata corrisponde a quella del contratto di lavoro (questo permesso potrà essere prorogato se il rapporto di lavoro è prolungato);
- i frontalieri con un contratto di lavoro di una durata uguale o superiore a un anno otterranno un permesso della durata di cinque anni;
- il frontaliero che desidera esercitare un'attività indipendente otterrà, durante il periodo transitorio di cinque anni, un permesso preliminare della durata di sei mesi. Allo scadere del periodo di prova, il frontaliero che dimostra di esercitare un'attività indipendente avrà diritto a un permesso valido cinque anni;
- in caso di cambiamento del posto di lavoro il lavoratore dovrà notificarlo entro 8 giorni all'Ufficio regionale degli stranieri allegando il nuovo contratto;
- nel caso del cambio della professione non è dovuta nessuna comunicazione;
- nel caso di cessazione dell'attività la notifica deve essere fatta dal lavoratore all'Ufficio regionale degli stranieri entro 14 giorni e restituita la notifica di cessazione;
- in caso di modifica dei propri dati, il lavoratore deve notificarli all'Ufficio regionale degli stranieri entro 30 giorni;
- per il rilascio dei permessi verranno richiesti (oltre al contratto di lavoro) il passaporto o la carta d'identità e il documento relativo alla residenza (Certificato di Residenza);
- i permessi dei lavoratori frontalieri vengono sostituiti con i nuovi permessi alla naturale scadenza (normalmente 5 anni) o in occasione del cambiamento del posto di lavoro.

## Presentazione della domanda

La domanda di rilascio del permesso di lavoro deve essere presentata dal datore di lavoro all'Ufficio regionale degli stranieri competente. L'attività può essere iniziata solo dopo aver ottenuto il permesso per frontalieri "G" CE/AELS.

Devono essere allegati:

- 2 fotografie (formato minimo di 35 x 45 mm);
- documento ufficiale rilasciato dalle competenti Autorità estere comprovante la residenza effettiva;
- copia carta di identità o passaporto;
- certificato carichi pendenti reperibile presso il tribunale di appartenenza
- contratto di lavoro.

## Il contratto di lavoro

I contratti di lavoro possono essere stipulati individualmente riferendosi alle norme giuridiche del Codice delle Obbligazioni, con applicazione del CNL o di contratti aziendali interni.

## Il periodo di prova

Il periodo di prova è stabilito normalmente in 3 mesi. Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto da entrambe le parti con un preavviso di 7 giorni.

## Le ferie (vacanze)

La Legge prevede un periodo minimo di ferie o vacanze pari a 4 settimane l'anno. I contratti di lavoro possono estendere ulteriormente i periodi di vacanza.

## Le festività in Svizzera

In Ticino i giorni considerati di festa sono 13 ogni anno. Di questi soltanto 9 sono parificate alla domenica e sono retribuiti.

Normalmente le 9 festività parificate e retribuite sono:

- Capodanno;
- Assunzione, 15 agosto;
- Epifania;
- Festa del 1° agosto;
- Lunedì di Pasqua;
- Ognissanti, 1° novembre;
- Ascensione;
- Natale e Santo Stefano.

Se una o più di queste festività cade di domenica, una delle rimanenti 4 festività verrà recuperata come festività parificata.